



**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia di Ragusa)  
SETTORE IX – URBANISTICA E PIANIFICAZIONE  
*Servizio Protezione Civile*



ORDINANZA N. 118

DEL 6-5-11

**OGGETTO: Prevenzione sul rischio di incendi e sui fuochi controllati in agricoltura nel territorio comunale di Scicli. Anno 2011.**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- **Che** ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 22 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- **Visto** il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 54, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.
- **Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 16.09.2008 ad oggetto : Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura (art 40 c. 4 bis L.r. 6.4. 1996 n° 16 e ss.mm.ii.);
- **Vista** la Determina Sindacale n. 11 del 30.04.2008 di approvazione del Piano Comunale di emergenza rischio incendi ed interfaccia.
- **Vista** la nota prot. 1124/P.M. del 13.04.2011 del Comando di Polizia Municipale;
- **Ritenuto** necessario adottare provvedimenti restrittivi per la prevenzione degli incendi e di disporre controlli più incisivi da parte delle forze dell'ordine, al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale nonché alle infrastrutture pubbliche e private, per gli incendi che potrebbero verificarsi a causa di uno stato di abbandono dei terreni su cui insistono erbacce e materiali depositati in maniera incontrollata, anche costituendo rifiuto.
- **Considerata** la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Municipale per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore.
- **Considerato** che le condizioni climatiche del periodo e la vegetazione spontanea secca presente nei fondi favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica.
- **Che** le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione delle erbacce secche ed alla bonifica dei cumuli di rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni.
- **Che** l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione permettono l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'insorgere di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante.
- **Attesa** la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e vicini alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi ed agli spazi ed aree pubbliche;
- **Visti** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- **Visto** il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Visto** il D.L.vo n. 152 del 03/04/2006;
- **Viste** le leggi nazionali e regionali che regolamentano il settore;

**ORDINA**

Alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, **di procedere e mantenere in perfetto stato di pulizia** :

- a) I boschi di qualsiasi tipo ed essenze, comprese le macchie mediterranee;
- b) I terreni, anche quando recintati, limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- c) I giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale;
- d) I terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco di almeno 10 metri di larghezza per tutta la lunghezza del fronte .

**Durante il periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre dell'anno 2011, è fatto divieto di:**

- Dare fuoco alle stoppie ed alle erbacce;
- Lanciare mozziconi di sigarette dai veicoli in circolazione e bruciare residui provenienti dal ciclo di lavorazione agricola quali materiali plastici, polistirolo, scarti vegetali e quant'altro, classificati rifiuti speciali ai sensi del D.L.vo n° 152/06 al fine di scongiurare possibili incendi, ferma restando l'applicazione delle norme ex lege, rispettivamente del D.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 (nuovo codice della strada) e del D.lgs. 1522/06 (norme in materia ambientale), per cui il divieto non può essere limitato al solo periodo estivo, ma esteso a tutto l'anno.
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre, in deroga al divieto imposto, i soggetti interessati, previa comunicazione formale al distaccamento del competente Corpo Forestale e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, potranno bruciare, dalle ore 05.00 alle ore 08.00 e secondo i tempi e le modalità previste nella predetta autorizzazione stoppie e materiale erbaceo, cespugli, sterpaglie, incolti e tutta la vegetazione secca presente nei propri fondi. In nessun caso e per qualsivoglia motivo è consentita l'accensione di fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di sciocco, neanche per le finalità di cui alla presente Ordinanza.

## **ORDINA ALTRESI'**

Ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere o dei terreni comunque detenuti, al fine di impedirne l'accesso a chiunque. L'assolvimento dell'obbligo sarà subordinato all'osservanza di quanto previsto dal vigente regolamento edilizio comunale, che all'art. 5 prevede il rilascio di autorizzazione per la costruzione di recinzioni nei terreni siti all'interno del centro abitato.
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti e dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10;
- alla immediata rimozione, a proprio spese, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericoli di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc.. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate, dovranno procedere ad opere di disinfestazione, di pulizia e di bonifica, ai fini della

salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento.

## A V V E R T E

- A. Qualora gli organi di polizia accertino nel corso dell'attività di controllo violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili, e saranno denunciate alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;
- B. Salva che il fatto costituisca più grave reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni sopra impartite di recinzione, pulizia, scerbamento, decespugliamento, disinfestazione delle aree di competenza, saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta prevista per i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge il 24 luglio 2008, n. 125, è di **EURO 500,00**, come previsto nella delibera di G.C. n. 152 del 24 giugno 2010;
- C. I soggetti titolari di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in campo aperto operanti nel territorio comunale, interessati dall'emergenza causata dal virus della "**Tuta assoluta**", che ha creato e crea notevoli ripercussioni nel mondo agricolo che potrebbero estendersi all'intera economia del territorio, con effetti rilevanti anche sull'occupazione, in deroga alle disposizioni vigenti, potranno effettuare l'incenerimento dei residui vegetali derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale, previa richiesta e dopo formale autorizzazione del Corpo Forestale. Al di fuori delle condizioni e delle prescrizioni appena citate, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.L.vo n. 152/06 e succ. mm. e ii., per smaltimento abusivo di rifiuti speciali tramite incenerimento e sarà data notizia di reato alla competente A.G..  
Chiunque avvista un incendio nel territorio comunale ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:

- <b>Corpo Forestale</b>	<b>1515</b>
- <b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>
- <b>Polizia Municipale</b>	<b>0932 835955</b>

Il Comando di P.M. è tenuto a coordinare le operazioni di cui alla presente Ordinanza in collaborazione con i tecnici del Settore Ecologia e del Settore Difesa del suolo e dell'abitato. La presente Ordinanza viene trasmessa al Settore Affari Generali del Comune per la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché:

- Alla Prefettura di Ragusa
- Alla Questura di Ragusa
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Scicli
- Al Comando della Guardia di Finanza
- Alla Polizia Provinciale di Ragusa
- Alla Capitaneria di Porto di Pozzallo
- Al Dipartimento della Forestale di Ragusa
- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa
- Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Scicli
- Al Capo Settore Ecologia del Comune di Scicli

- Al Capo Settore LL. PP.- Servizio difesa del suolo e dell'abitato - del Comune di Scicli
- Al Capo Settore Urbanistica e Pianificazione – Servizio Protezione Civile - del Comune di Scicli

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Sede Municipale 6-5-11

  
**Il Sindaco**  
Giovanni Venticinque